

Da: direzione-toscana@istruzione.it

Oggetto: DECRETO-LEGGE 31.3. 2021, n. 44, Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19,

Data: 02/04/2021 11:41:36

|  |
|--|
| I.I.S. "SALVEMINI-D'AOSTA"-FIRENZE<br>Prot. 0003976 del 03/04/2021<br>04 (Entrata) |
|--|

\*\*\*\*\*

## Ministero dell'Istruzione

Ufficio scolastico regionale per la Toscana - Direzione generale

Via Mannelli 113 - 50132 FIRENZE

tel 05527251

Ai Dirigenti Scolastici della Toscana  
Ai Coordinatori delle istituzioni scolastiche paritarie della Toscana

Gentili Dirigenti,

alla luce di quanto disposto dal D.L. 31.3.2021 n. 44, *Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.79 del 01-04-2021, efficace fino al 30 aprile 2021, si evidenzia quanto segue:

### Ø **Funzionamento delle istituzioni scolastiche collocate in Regioni/Territori definiti in “zona rossa” di cui al Capo I, articolo 2:**

1. è assicurato in presenza lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 65;
2. è altresì svolto in presenza il servizio nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo ove tale modalità è autorizzata per tutte le sezioni della scuola dell'infanzia, per tutte le classi della scuola primaria e per le classi del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado;
3. funzionano invece in Didattica a Distanza le classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado e tutte le classi della scuola secondaria di secondo grado.

Riguardo al precedente punto 3), resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario:

- a. l'uso dei laboratori per il conseguimento degli obiettivi didattici specifici degli indirizzi di studio;
- b. mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal D.M. n. 89 del 7 agosto 2020 e dell'O.M. n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe, che sono in Didattica Digitale Integrata.

Relativamente a quest'ultimo aspetto, visti alcuni quesiti pervenuti a questo ufficio, va tenuto presente che la quota di alunni frequentanti in presenza le istituzioni scolastiche collocate in zona rossa, per i casi di cui ai precedenti punti a) e b), non può eccedere quella prevista per le istituzioni scolastiche collocate in zona gialla od arancione, per evidenti ragioni di prevenzione del contagio.

Per completezza, si evidenzia che quanto disposto ai punti 1, 2 e 3 non può essere derogato da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e dei Sindaci.

L'eventuale deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nell'ambito della popolazione scolastica.

Tali provvedimenti di deroga dovranno essere motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio.

Si ringrazia per la collaborazione.

F.to Il Direttore Generale  
Ernesto Pellicchia